

Non essendo appoggiato, non c'è più luogo a discussione. Adesso, se vuole fare un'altra proposta, ha la parola.

CEPOLLA. No. Era solamente per dichiarare al relatore della Commissione quello che intendeva coll'emendamento soppressivo che ho proposto.

CASTELLI LUIGI. Io vorrei pregare l'onorevole relatore della Commissione ed il commissario regio a dirmi che cosa accadrebbe nell'ipotesi che un contravventore, per non essere stato solvibile della multa, fosse stato condannato la prima volta in via di commutazione a sei mesi di arresto, e poi si rendesse recidivo della stessa contravvenzione. Per questo caso l'articolo che vien dopo, del quale mi occorre di parlare, e che si lega con questo, stabilisce che il recidivo è punito con doppia multa. Qualora questi si trovi ancora, come prima, senza denaro, per cui bisogna convertire la multa in arresto, io domando se la recidività, alla quale si dà tanta importanza, quando la pena si soddisfa colla multa, da farla raddoppiare, non dovrà più aver nessuna importanza quando, per non potersi pagare la multa, è d'uopo sostituirvi l'arresto.

Io proporrei dunque che s'invertisse l'ordine di questi due articoli, cosicchè l'articolo 28 fosse in questi termini:

« La recidiva nel contrabbando è punita con doppia multa. »

Poi venisse l'articolo 29, che sarebbe così espresso:

« Quando il contravventore non possa pagare la multa prescritta, questa sarà commutata in arresto personale, » ecc.

E qui vorrei che si facessero gradazioni nella pena e si dicesse: *da tre giorni a tre mesi, estensibili fino a 6 mesi in caso di recidiva*; altrimenti non veggo come sarebbe rispettata la proporzione penale; questa poi non dee dipendere dalla non solvibilità del contravventore.

Siccome la Commissione deve occuparsi di altri emendamenti, potrà prendere ad esame anche questo.

PRESIDENTE. La Commissione si è già occupata degli altri emendamenti, e non vi ha luogo di rimandare a domani la discussione su quello che è ora in discussione.

Ha facoltà di parlare il deputato Castagnola.

CASTAGNOLA. Ho chiesto di parlare per formulare un altro emendamento all'articolo 28 della proposta della Commissione.

È questa, come tutti sappiamo, una legge di eccezione nella parte penale. Ciò non ostante, per quanto è possibile, è d'uopo che sia conforme alla legge generale; quindi crederei conveniente che le definizioni della legge penale comune venissero, per quanto è possibile, rispettate.

Ora faccio osservare che qui si usa una locuzione che non combina con quelle che sono usate dal Codice penale del 1859, che è la legge penale comune del regno d'Italia, ove se ne eccettui la Toscana.

Sta scritto in quest'articolo che « la pena sarà commutata in arresto personale per tempo non minore di giorni tre e non maggiore di mesi sei. » Se non che, secondo il Codice penale, gli arresti sono stabiliti da un giorno a cinque. Così la pena del carcere comincia da sei giorni e si estende sino a cinque anni, ma non v'ha pena del carcere per un tempo minore di sei giorni, come non vi hanno arresti che durino alcuni mesi.

Quindi, per rispettare la scala penale, credo che si dovrebbe usare la locuzione seguente:

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere per un tempo non minore di giorni tre e non maggiore di giorni sei. »

Perciò, se sarà condannato a tre, quattro o cinque giorni,

la pena sarà quella dell'arresto; se verrà condannato a sei giorni od a pena maggiore, s'intenderà incorsa la pena del carcere.

PRESIDENTE. Favorisca di scrivere il suo emendamento.

CASTAGNOLA. Invece di dire: *in arresto personale*, si dica: *in arresto o carcere*.

PRESIDENTE. Accetta il relatore?

DE CESARE, relatore. Accetto.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente che l'articolo 29 diventi 28, il che è una delle proposte fatte dal deputato Castelli?

DE CESARE, relatore. Benissimo.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, s'intenderà modificato l'articolo nel seguente tenore:

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto o in carcere da giorni 3 a 3 mesi, estensibile a mesi 6 in caso di recidiva. »

La differenza sta in ciò che nell'articolo della Commissione si dice semplicemente: *non maggiore di mesi 6*, mentre qui sta scritto: *da giorni 3 a 3 mesi*, e poi si riunisce l'articolo 29 al 28.

CASTELLI LUIGI. No! L'articolo 28 sarebbe: *la recidiva*, ecc., e quello sarebbe l'articolo 29.

PRESIDENTE. Domando al relatore se accetta la modificazione che consiste nel sostituire 3 mesi a 6 mesi.

CASTELLI LUIGI. Per avere una scala graduata bisognerebbe nell'articolo 28 della Commissione dire: *da 3 giorni a 3 mesi*; diversamente è impossibile avere poi la doppia pena nella recidiva.

PRESIDENTE. L'emendamento sarebbe dunque di questo tenore:

« Da giorni 3 a 3 mesi, estensibile a mesi 6 in caso di recidiva. »

Il relatore accetta questa redazione?

DE CESARE, relatore. L'accetto.

PRESIDENTE. Dunque la Camera vede come stanno le cose.

L'articolo 28 sarebbe così espresso:

« La recidiva nel contrabbando è punita con doppia multa. »

Se non vi è opposizione, s'intenderà approvato.

(La Camera approva.)

Poi viene l'articolo 28, che diviene 29, e dice:

« Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto personale od in carcere da tre giorni a tre mesi, estensibile a sei mesi in caso di recidiva, calcolando un giorno per ogni lire dieci almeno della multa non pagata. »

(La Camera approva.)

« TITOLO VI. DISPOSIZIONI DIVERSE. — Art. 50. Gli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del regolamento doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali ed i tabacchi, salvo le seguenti eccezioni:

« 1° Si procederà all'arresto personale del contravventore estero, quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa;

« 2° I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa.

« 3° I contravventori ed i generi presi in contrabbando, ed i mezzi di trasporto sequestrati, saranno condotti al più vicino magazzino delle private o al più vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale;

« 4° Nella ripartizione delle multe la parte che è attribuita